

**ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. .... DEL .....**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Berra; tra:  
il Comune di Berra (CF:00308420389), rappresentata da \_\_\_\_\_

e

la \_\_\_\_\_ (CF/P.IVA \_\_\_\_\_) ente gestore di telefonia mobile  
con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
e sede amministrativa a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

che in seguito, per brevità, è indicata come "Società":

**PREMESSO**

- che la Società ha richiesto al Comune di Berra una autorizzazione unica, ai sensi della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., per l'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile in località \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di seguito sommariamente descritto:

- che l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Terre e Fiumi con sede in Copparo (FE) ha avuto esito positivo;

- ulteriori eventuali premesse specifiche \_\_\_\_\_

- che, essendo l'immobile individuato per l'installazione dell'impianto fisso di telefonia mobile sopra descritto di proprietà comunale, la Società ha presentato apposita domanda di concessione alla sua utilizzazione;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Comune di Berra, ai sensi della deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e della Determinazione \_\_\_\_\_ concede alla Società l'utilizzo di una porzione di un immobile demaniale o patrimonio indisponibile di sua proprietà della superficie di circa mq. \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, meglio identificato nella planimetria e \_\_\_\_\_

negli elaborati tecnici allegati, per l'installazione di una stazione radio base per impianti per servizio di radiotelecomunicazione.

L'immobile è libero da vincoli nei confronti di terzi, è attualmente destinato a \_\_\_\_\_ e risulta distinto al N.C.T. del Comune di \_\_\_\_\_ al foglio \_\_\_\_\_, mapp. \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_ parte.

**Art. 2 - Obblighi della Società**

La Società si obbliga:

- 1) ad installare l'impianto come previsto negli elaborati tecnici assentiti dal Comune/ Unione dei Comuni Terre e Fiumi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e delle prescrizioni stabilite negli atti autorizzatori;
- 2) a mantenere tutte le norme di sicurezza al fine di impedire eventuali danni a persone o a cose;

- 3) a consentire i controlli e le verifiche da parte degli enti competenti al fine di accertare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e delle condizioni e prescrizioni stabilite negli atti autorizzatori;
- 4) a provvedere, a sua cura e spese, al momento della scadenza naturale della convenzione, entro i tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'intero impianto e alla rimessione in pristino dell'immobile;

### **Art. 3 - Obblighi del Comune**

Il Comune si obbliga:

- 1) a non creare impedimenti all'accesso all'impianto e alle strutture di supporto al personale della Società o ai tecnici di ditte incaricate dalla stessa;
- 2) a sottoscrivere, a mezzo del suo rappresentante, se ed in quanto necessario, le domande dirette alle competenti Amministrazioni per il rilascio dei necessari titoli autorizzativi;
- 3) a consentire la variazione delle caratteristiche dell'impianto già installato, ove ciò fosse richiesto dall'introduzione di nuove tecnologie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
- 4) a far rispettare il presente atto anche in caso di cessione a terzi dell'area o porzione di essa;
- 5) a consentire, previa comunicazione della Società, il subentro nella presente convenzione ad altro gestore di pubblico servizio di telefonia mobile o di radiotelecomunicazioni. E' data, inoltre, facoltà alla Società di cedere o subconcedere, in tutto o in parte, la porzione immobiliare oggetto del presente contratto ad altre aziende del Gruppo, dandone preavviso al Comune;
- 6) ad autorizzare la Società a subconcedere parte della struttura realizzata sull'immobile ad altri gestori di rete del servizio di radiotelecomunicazioni per la realizzazione di impianti in cositing.

### **Art. 4 - Corrispettivo della concessione.**

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale citata all'art. 22 bis, il canone annuo forfettario da applicare alla presente concessione, in coerenza con le disposizioni in materia di cositing previste dalla vigente normativa, è calcolato come segue:

- Per installazione da parte di un singolo gestore di telefonia mobile: Euro 9.000,00;
- Per installazione in cositing con un secondo gestore: Euro 8.000,00 per ciascun soggetto;
- Per installazioni in cositing con tre o più gestori: Euro 7.000,00 per ciascun soggetto.

A partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata, la Società verserà alla Comune di Berra, a titolo di corrispettivo della presente concessione, la somma forfettaria annuale di euro \_\_\_\_\_ essendo stati formalizzati accordi di cositing con i seguenti ulteriori gestori \_\_\_\_\_.

Il canone annuale dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate.

La prima rata inerente il canone relativo alla prima annualità sarà corrisposta entro e non oltre trenta giorni dalla firma della presente convenzione.

Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Tesoreria Comunale acceso presso la Cassa di Risparmio di Ferrara Filiale di Berra contrassegnato con il codice IBAN . IT08I0615567182000003200003;

In caso di pagamento tardivo, la Società sarà tenuta a versare alla Comune anche gli interessi moratori nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

L'importo del canone verrà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno di utilizzo, senza necessità di espressa richiesta da parte del Comune, in misura pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati determinati dall'ISTAT.

La Società si impegna, in corso di rapporto, sotto pena di revoca della concessione, a comunicare al Comune gli estremi delle altre Società che saranno eventualmente ospitate nell'impianto, entro e

non oltre 15 giorni dall'avvenuta formalizzazione dell'accordo specifico di ospitalità con i gestori medesimi e a versare contestualmente al Comune il rateo di canone annuale conseguente all'ingresso del nuovo gestore.

La Società è tenuta alla corresponsione del rateo di canone fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ovvero fino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna immobile che dovrà essere sottoscritto congiuntamente fra le parti.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione.**

La durata della convenzione è stabilita in nove anni a partire dalla data della stipula e verrà perciò a scadere il \_\_\_\_\_ salva la facoltà, per il Comune, di revoca anticipata per motivi di superiore pubblico interesse.

Alla scadenza del termine la concessione potrà essere rinnovata con atto espresso di entrambe le Parti oppure l'area, qualora nel frattempo ne fosse immutata la classificazione, potrà essere concessa

ad altro titolo o ceduta alla stessa Società, dietro sua richiesta e alle condizioni che saranno concordate.

E' facoltà della Società di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso alla Comune, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Alla data di cessazione del rapporto a seguito del suddetto recesso, la Società dovrà aver liberato e rimesso in pristino stato i luoghi oggetto di concessione interamente a sua cura e spese.

In caso di recesso anticipato della Società, il Comune non è tenuto a restituire alla Società la frazione di canone annuale non goduta.

#### **Art. 6 - Clausole fiscali per la registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta del 2%

prevista per le concessioni su beni demaniali dall'art. 5, secondo comma, della Parte Prima della

Tariffa allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986. Gli adempimenti connessi alla registrazione saranno svolti a cura del Comune mentre la Società si impegna a rimborsare le relative spese a semplice documentata richiesta.

#### **Art. 7 - Risoluzione anticipata.**

La presente convenzione si risolve anticipatamente per i seguenti motivi:

- nel caso la Società non rispetti le norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e le eventuali prescrizioni stabilite negli atti autorizzatori;
- per motivi di superiore interesse pubblico e tutela della salute pubblica.

#### **Art.8 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria – Foro di Ferrara. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 9 - Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto e pattuito nella presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 10 - Elezione del domicilio.**

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in:

- Comune di Berra – Via due Febbraio, 23
- Società :.....

